



Comune di Casalvolone

Via Roma 81 – CAP 28060 – Tel. 0161 315157 – Fax. 0161 315197

P.I. 00440560035 – C.F. 80001330036

www.comune.casalvolone.no.it

[e.mail:municipio@comune.casalvolone.no.it](mailto:municipio@comune.casalvolone.no.it)

[pec: Casalvolone@cert.ruparpiemonte.it](mailto:Casalvolone@cert.ruparpiemonte.it)

Ordinanza Sindacale n° 2 del 16 marzo 2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura temporanea al pubblico del cimitero comunale.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale.

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Casalvolone e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale nei giorni di Sabato e Domenica a partire da sabato 21 marzo, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone, tenuto conto della possibilità di assembramento, specie per le persone anziane abituali utenti dell'area cimiteriale, tra l'altro più esposte al contagio come rivelano i dati statistici dei decessi avvenuti;



Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata:

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

ORDINA

la chiusura al pubblico del cimitero comunale, nei giorni di Sabato e Domenica sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo comunque in tutti i giorni della settimana, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;

- **la sospensione**, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

Si dà atto che la presente Ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Novara, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio on line Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Avverso la presente Ordinanza, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 24.11.1971 n° 1199.

Il Sindaco
Ezio Piantanida
